



NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

Sommario

Introduzione	3
ART. 1 – Oggetto	3
ART. 2 – Definizioni.....	5
ART. 3 – Principi generali	6
ART. 4 – Ambito di applicazione.....	7
ART. 5 - Utilizzo di Telecamere Mobili e Foto-trappole.....	7
ART. 6 –Finalità.....	9
ART. 7 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto	9
ART. 8 – Soggetto designato al Trattamento.....	10
ART. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale	11
ART. 10 – Accesso alla sala di monitoraggio	11
ART. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	12
ART. 12 –Obblighi degli autorizzati.....	12
ART. 13 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	12
ART. 14 - Responsabile della Protezione dei dati personali.....	13
ART. 15 - DPIA.....	13
ART. 16 - Informativa.....	13
ART. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	13
ART. 18 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.....	14
ART. 19 - Misure di sicurezza Tecniche ed organizzative.....	15
ART. 20 - Sicurezza dei dati.....	17
ART. 21 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.....	17
ART. 22 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza.....	17
ART. 23 –Diritti dell’interessato.....	17
ART. 24 –Procedure per l’accesso alle immagini.....	18
ART. 25 - Comunicazione dei dati.....	19
ART. 26 - Norma di rinvio e rinvio dinamico	19
ART. 27 - Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	19
ART. 28 –Entrata in vigore.....	19
ART. 29- Limiti alla utilizzabilità di dati personali	20

Introduzione

Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. E' effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze.

Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di monitoraggio dei flussi veicolari e pedonali nell'intero territorio del Comune di Policoro. Il medesimo impianto è gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali.

Per impianti di videosorveglianza e monitoraggio flussi veicolari e pedonali si intendono gli apparati che:

- riprendono e registrano dati ed immagini che consentono la potenziale identificazione di persone e cose;
- sono dotati delle caratteristiche tecniche nel rispetto della normativa vigente.

2. Il presente regolamento stabilisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza del Comune sarà effettuato in conformità ai principi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 – in seguito "Regolamento" o "RGPD" e in generale nell'ottica della privacy by design e by default con l'adozione, da parte del Titolare del trattamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate affinché sia garantito e sia in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al citato Regolamento europeo.

3. Il presente regolamento dettaglia, altresì, anche i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. In particolare, il presente regolamento:

- definisce la tipologia di impianti di videosorveglianza che il Comune di Policoro, intende utilizzare per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali;
- individua il personale autorizzato al trattamento dei dati con i relativi ambiti di potere;
- definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il lecito, corretto e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

5. Nuovi strumenti e tecnologie integrativi dell'attuale sistema di videosorveglianza, ivi compresi gli impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, comprese le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, utilizzabili per finalità connesse alla sicurezza urbana e controllo della circolazione veicolare e per le altre finalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, potranno essere attivati nel territorio del Comune di Policoro entro i limiti stabiliti dal presente regolamento e dalle leggi ivi applicabili.
6. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
 - **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Nel presente documento verrà altrimenti indicato come RGPD, acronimo di "Regolamento Generale Protezione Dati";
 - **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal **D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante**: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
 - art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009 n. 3, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - **Guidelines 3/2019** on processing of personal data through video device 10 luglio 2019 (adottate il 29 gennaio 2020);
 - **Legge 3 dicembre 2021, n. 205**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*".
 - **D.L. 14/2017 convertito con L. 48/2018, Decreto recante "Disposizioni urgenti in materia**

- di sicurezza delle città”;
- **D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”.**

ART. 2

-Definizioni -

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. **“profilazione”**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- d. **“pseudonimizzazione”**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e. **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- f. **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- g. **“dati biometrici”**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
- h. **“banca di dati”**: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di

installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- i. **“Autorizzato al trattamento”**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;
- j. **“interessato”**: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati;
- k. **“terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- l. **“violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- m. **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante l'interconnessione;
- n. **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o. **“dato anonimo”**, il dato che in origine, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- p. **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto incaricato dall'Ente, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;
- q. **“DPIA”**: acronimo di “Data Protection Impact Assessment”, è la procedura di valutazione d'impatto della protezione dei dati personali, in particolare richiesta ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del RGPD;

ART. 3

- Principi generali-

1. I sistemi di videosorveglianza vengono impiegati nell'ambito della tutela della Sicurezza Urbana, come da ultimo formulata dal Decreto legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.
2. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:
 - a) **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
 - b) **Principio di necessità**: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo

di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- d) **Principio di limitazione della finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana.

ART. 4

- Ambito di applicazione-

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Policoro e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.
2. Verrà altresì utilizzato, per le stesse finalità e nelle stesse modalità di seguito riportate, un sistema di c.d. "video-trappole". Tale sistema consiste nell'installazione di microcamere occultate/nascoste. Ad ogni modo il perimetro di detta strumentazione mobile (che l'Autorità competente si riserverà di spostare nell'area urbane del Comune a seconda delle esigenze del caso) verrà sempre delimitato a reso noto mediante apposita cartellonistica informativa (ai sensi dell'art. 13 del GDPR) in modo tale che l'interessato avrà sempre contezza che tale zona è sottoposta a misure di videosorveglianza a distanza. Tale cartellonistica sarà posta ad adeguata distanza e comunque prima del raggio di azione delle telecamere – video-trappole, in modo tale che l'interessato, qualora non voglia sottoporsi a detto trattamento, potrà evitare di accedere a tali zone.

ART. 5

- Utilizzo di Telecamere Mobili e Foto-Trappole

1. La Polizia Locale di Policoro, si avvale del sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di telecamere mobili e/o di "fototrappole", qualora l'attivazione di specifici servizi non risulta possibile, o si riveli inefficace, per tutelare le finalità richiamate nel presente regolamento.
2. L'impianto potrà prevedere la visione diretta delle immagini rilevate dalle telecamere mobili di videosorveglianza tramite collegamento telematico protetto ed inviate a dispositivi specificamente predisposti in dotazione al Comandante e/o suoi delegati o la visualizzazione di immagini registrate su memorie crittografate, ove l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù delle telecamere mobile e/o fototrappole, sarà consentito soltanto ai responsabili dotati di credenziali di autenticazione, le quali verranno modificate con frequenza mensile, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei.
3. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al successivo articolo 6.
4. Le telecamere mobili di videosorveglianza e/o le "foto trappole", utilizzate nell'ambito delle attività ispettive previste dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, sono progettate per l'uso all'aperto e si

innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani, animali mezzi di trasporto o altro mezzo e fornite di un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip o inviare ad apparato dedicato le immagini in diretta. Una volta che il movimento dell'uomo, degli animali o dei veicoli viene rilevato, la telecamera digitale si attiverà e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate e/o invierà telematicamente le immagini ai dispositivi collegati.

5. Le telecamere mobili di videosorveglianza e/o le fototrappole dovranno essere correttamente posizionate per l'utilizzo esclusivo della raccolta di immagini pertinenti e non eccedenti, per il perseguimento delle finalità di accertamento degli illeciti, mediante la delimitazione a tal fine della dislocazione e dell'angolo visuale delle riprese.
6. Conformemente alle finalità del trattamento già individuate dal Comune di Policoro, i dispositivi di videosorveglianza ricollocabili possono anche essere impiegati nell'ambito della tutela dell'ambiente e, in particolare, nell'accertamento di illeciti correlati all'abbandono, al deposito incontrollato e al conferimento dei rifiuti, laddove sia impossibile o comunque inefficace l'impiego di altri sistemi di controllo, come previsto dal paragrafo 5.2. del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, adottato dall'Autorità Garante della Protezione dei dati personali.
7. I dispositivi ricollocabili possono essere inoltre impiegati nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, conformemente alle finalità del trattamento già individuate.
8. I dispositivi ricollocabili possono altresì essere impiegati in specifica attività di indagine di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura penale e nel rispetto della specifica disciplina in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 51/2018 di attuazione della Direttiva UE 2016/680).
9. In nessun caso possono essere effettuate riprese in aree private o comunque non aperte al pubblico, nonché captazione audio, in assenza dei necessari presupposti e provvedimenti previsti dalla normativa.
10. Il personale di Polizia Locale individuato e specificamente autorizzato, provvederà periodicamente e comunque in tempi tali da garantire la conservazione per periodi di tempo adeguati rispetto alle finalità perseguite (*individuati nella D.P.l.A.: normalmente non superiori a 7 giorni, salvo tempi più lunghi determinati da specifiche e concrete esigenze*) all'esportazione dei dati contenuti nei supporti di memorizzazione di cui i dispositivi sono dotati, (*ovvero nel caso di trasmissione di dati ad archivi non fisici, provvederà al relativo "download"*).
11. In aggiunta all'informativa estesa, prevista dall'articolo 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, reperibile sul sito internet comunale e presso l'Ufficio Polizia Locale, l'impiego di dispositivi di videosorveglianza ricollocabile dev'essere puntualmente segnalato con informazione di primo livello da attuarsi mediante appositi cartelli, già installati sul territorio.
12. In ogni caso – quando ciò non comprometta eventuale e specifica attività di indagine di polizia giudiziaria di iniziativa o delegata – è necessaria l'installazione di ulteriori cartelli (provvisori e per la durata della presenza delle telecamere) qualora l'area sottoposta a riprese mediante dispositivi ricollocabili non sia già adeguatamente individuata.
13. Nel caso in cui l'installazione avvenga in aree boschive o similari, la segnaletica dovrà essere apposta lungo le vie di accesso a tali aree.

ART. 6

-Finalità-

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Policoro, gestito ed utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Le finalità del suddetto impianto, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Policoro, sono:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 commi 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 - b. prevenire, accertare o reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa;
 - c. tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Policoro da atti vandalici e danneggiamenti;
 - d. sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - e. monitorare le aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - f. controllare il traffico veicolare e prevenire problemi inerenti la viabilità, compresi gli accertamenti di violazioni alle norme sulla circolazione stradale effettuati con impianti all'uopo omologati;
 - g. tutelare le aree del territorio del Comune dal reiterato abbandono di rifiuti e materiali anche di natura pericolosa e garantire il rispetto delle norme sulle modalità di conferimento dei rifiuti per tutelare l'igiene del suolo ed evitare fenomeni di degrado dello stesso;
 - h. supportare le attività di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Policoro, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.

ART. 7

- Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza-

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

ART. 8

- Soggetto Designato al trattamento -

1. Il Personale della Polizia locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Titolare, quale Designato al trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), comma 1. *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”*.
2. Il Soggetto designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Soggetto designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Soggetto Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. I soggetti autorizzati al trattamento, nominati dal Soggetto Designato, avente delega da parte del Titolare, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Soggetto Designato.
6. L'accesso delle immagini registrate sono consentiti solamente al Soggetto designato al trattamento dei dati, al suo delegato, agli autorizzati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia

giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Soggetto designato.

7. Il Titolare del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Soggetto designato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 9

- Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale-

1. Il Designato indica e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli autorizzati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Policoro che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

ART. 10

- Accesso alla sala di monitoraggio -

1. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Designato.
2. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Titolare o suo delegato, al personale in servizio al Comando di Polizia Locale autorizzato dal Soggetto Designato e agli autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Soggetto Designato.

ART. 11

- Accesso ai sistemi e parole chiave-

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Designato e agli autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento, nonché alle Forze di Polizia presenti sul territorio, dotate ognuna di propria password di accesso al sistema.
2. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema. Tale password sarà modificata al primo accesso dagli autorizzati e successivamente, modificata ogni 60 giorni.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

ART. 12

- Obblighi degli autorizzati

1. Gli autorizzati all'espletamento dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
2. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 6.
3. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per *"l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria"* e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 13

- Responsabile del trattamento dei dati personali-

1. La Società con cui l'ente ha stipulato il rapporto di fornitura verrà nominata dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quale Responsabile del trattamento, tale nomina, mediante atto formale per iscritto, sarà allegata al contratto di fornitura tra ente e fornitore.
2. Il Responsabile del trattamento nominerà quali "soggetti autorizzati", ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, i suoi dipendenti, esterni quindi all'ente, quali addetti alla manutenzione ed alle riparazioni, i quali opereranno sempre previa autorizzazione del Designato.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

ART. 14

– Responsabile della Protezione dei Dati

1. Il Comune di Policoro ha provveduto, in conformità agli obblighi di cui all'art. 37 del RGPD, alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO), il quale, a norma dell'art. 38 del RGPD, sarà tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, anche al fine di sostenerlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

ART. 15

-DPIA-

1. Il Comune di Policoro, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (nota anche come DPIA – Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del RGPD e le eventuali comunicazioni al Garante Privacy Italiano, come prescritto. La documentazione attestante la corretta esecuzione della DPIA viene conservata presso la sede del Comando della Polizia Locale.

ART. 16

-Informativa-

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli così come individuati dalle “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” del 10 luglio 2019 a cura dello European Data Protection Board.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs n. 51/2018 contenente, tra l'altro, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato.

ART. 17

- Informazioni rese al momento della raccolta-

1. Il Comune di Policoro, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione Dati UE 2016/679).

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza, deve altresì inglobare il simbolo della telecamera e deve essere posizionato prima del campo di azione delle telecamere.
3. Il Comune di Policoro si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 18

- Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali-

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 6 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono

conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

ART. 19

- Misure di sicurezza tecniche ed organizzative -

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Designato e degli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro. La durata massima di conservazione dei dati sarà pari a giorni due (2), dopodiché mediante sistema automatizzato, i dati verranno cancellati mediante sovrascrittura.
4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è **fissato in 7 giorni** successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. Al termine del periodo di conservazione, le immagini saranno cancellate mediante sovra-registrazione automatica.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
6. Nel caso di commissione di illecito amministrativo, nonché di reati penali, è prevista l'estensione dei tempi di conservazione per l'utilizzo dei dati in parola per fini probatori e fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi e penali. In tal caso le immagini saranno conservate per un tempo superiore rispetto a quello previsto nei precedenti comma; i relativi supporti (ad esempio NAS, Hard Disk cifrati) saranno custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli autorizzati al trattamento dei dati.
7. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

8. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
- Al soggetto designato e gli autorizzati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Policoro e alla ditta fornitrice dell'impianto, nominata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
9. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
10. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
11. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare.
12. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimizzati od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
13. Possono essere installati nei limiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada, nonché sistemi di videoripresa a bordo di droni.
14. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.
15. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada operanti in modalità statica deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno

opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo o eventuali altre persone coinvolte.

ART. 20

-Sicurezza dei dati-

1. I dati sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Designato e gli autorizzati al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 21

- Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia-

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, saranno le Forze di Polizia ad accertarsi direttamente dell'avvenuto illecito e/o reato mediante l'accesso al sistema tramite apposite credenziali mantenute sotto la propria responsabilità, pertanto potranno accedere ai dati personali in ottemperanza alle disposizioni di legge.

ART. 22

- Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Policoro effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 23

- Diritti dell'interessato-

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di

richiederne la cancellazione (ove possibile) di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne, se del caso, l'interruzione.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO):
 - mediante apposito modulo, predisposto dal Garante Privacy per l'esercizio dei diritti degli interessati, scaricabile dal link www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online ed inviandolo ai seguenti indirizzi pec/mail:
 - protocollo@pec.policoro.basilicata.it;
 - posta@policoro.basilicata.it; dpo@policoro.basilicata.it

Il Titolare provvedere ad agire in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 24

- Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Titolare (il quale a sua volta adirà al Designato), corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare, del Designato e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. Il designato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
3. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

ART. 25

- Comunicazione dei dati -

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Policoro a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 26 –

Norma di rinvio e rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 27

- Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 28

- Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. A seguito dell'approvazione, il nuovo testo regolamentare sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2018.

ART. 29

- Limiti alla utilizzabilità di dati personali-

1. La materia è disciplinata dall'art. 160-bis del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento) 1. *“La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”*.